Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

che modifica la decisione 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative ai virus Simbu e alla malattia emorragica epizootica

[notificata con il numero C(2012) 4831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/411/UE)

(GU L 192 del 20.7.2012, pag. 16)

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 331 del 1.12.2012, pag. 57 (2012/411/UE)

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2012

che modifica la decisione 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative ai virus Simbu e alla malattia emorragica epizootica

[notificata con il numero C(2012) 4831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/411/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione ([2]) stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di paesi terzi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina verso l'Unione. Essa stabilisce anche garanzie supplementari che devono essere fornite riguardo a specifiche malattie animali da determinati paesi terzi, o da parti di paesi terzi, elencati nei suoi allegati I e III e riporta i modelli di certificato sanitario per tali importazioni nella parte 2 dei suoi allegati II e IV.

(2) Le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale figuranti nei modelli di certificato sanitario della parte 2 degli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE sono basate sulle raccomandazioni del capitolo 8.3 relativo a tale malattia del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall'esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi.

(3) L'OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi dei virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia *Bunyaviridae*, in passato considerato, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale.

([1]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
([2]) GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.

▼B

(4) Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l'assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dagli allegati I e III della decisione 2010/472/UE e dai modelli di certificato sanitario della parte 2 dei suoi allegati II e IV.

(5) Inoltre, le prescrizioni di polizia sanitaria per la malattia emorragica epizootica figuranti nel modello di certificato sanitario della parte 2 degli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE non sono del tutto coerenti con le prescrizioni della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina [1] e con le raccomandazioni del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*). Tali modelli di certificato sanitario vanno quindi modificati per tenere conto delle prescrizioni della decisione di esecuzione 2011/630/UE e delle raccomandazioni di detto manuale.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2010/472/UE.

(7) Per evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2010/472/UE sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di partite di:

a) sperma di animali delle specie ovina e caprina, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013, conforme al modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione;

b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013, conforme al modello di certificato sanitario figurante nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

[1] GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.

▼B

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (*se pertinente)*	Garanzie supplementari
AU	Australia		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A.
CA	Canada		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A.
CH	Svizzera (*)		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.4.9.1 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A.

(*) Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).»

▼B

2) nella parte 2 dell'allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente:

«Sezione A

Modello 1 — Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome N. di riconoscimento Indirizzo Nome N. di riconoscimento Indirizzo Nome N. di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE	
		I.17.	
I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85**	
		I.20. Quantità	
I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24.	
I.25. Prodotto certificato per Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità

▼B

PAESE **Sperma ovino e caprino – Sezione A**

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che:

II.1. Il paese di esportazione
(nome del paese di esportazione) (2)

II.1.1. è stato indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della valle del Rift nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

II.1.2. è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia.

II.2. Il centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto e immagazzinato:

II.2.1. è conforme alle condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni applicabili ai centri di raccolta dello sperma e di magazzinaggio dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE.

II.3. Gli ovini/caprini (1) presenti nel centro di raccolta dello sperma:

II.3.1. prima della loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3.,

(1)(4) [II.3.1.1. provengono dal territorio di cui alla casella I.8., ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi (*B. melitensis*),]

(1)oppure [II.3.1.1. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE,]

(1)oppure [II.3.1.1. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi (B. melitensis), nessuno degli animali sensibili ha presentato sintomi clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test (3), effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo l'uno dall'altro, su campioni prelevati il (*data*) e il (*data*) l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nel locale di quarantena,]

nonché non sono stati tenuti precedentemente in un'azienda con una qualifica sanitaria inferiore;

II.3.1.2. sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (*Brucella ovis*) negli ultimi 12 mesi;

(1) e [sono animali della specie ovina e sono stati sottoposti, nei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3, a un test di fissazione del complemento o a qualsiasi altro test con una sensibilità e una specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]

II.3.1.3. a conoscenza del sottoscritto, non provengono da aziende, e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende, nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, sono state individuate clinicamente le seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3.:

a) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (*Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma micoide* sottospecie *micoide "large colony"*), negli ultimi sei mesi,

b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,

c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;

(1) [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]

(1) oppure [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]

II.3.2. sono stati sottoposti a test effettuati su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni che hanno preceduto l'inizio del periodo di quarantena di cui al punto II.3.3. per le seguenti malattie:

▼B

PAESE **Sperma ovino e caprino – Sezione A**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

— brucellosi (*B. melitensis*) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;

— epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate;

— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.4, lettera c) della direttiva 92/65/CEE;

II.3.3. hanno trascorso un periodo d'isolamento in quarantena di almeno 28 giorni in un locale di quarantena specificamente approvato a tal fine dall'autorità competente e in tale periodo;

II.3.3.1. nel locale di quarantena si trovavano solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;

II.3.3.2. sono stati sottoposti a test effettuati dal laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione su campioni prelevati non prima di 21 giorni dall'ammissione degli animali nel locale di quarantena, per le seguenti malattie:

— brucellosi (*B. melitensis*), con esito negativo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;

— epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), solo per gli ovini, con esito negativo conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate;

— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.6, della direttiva 92/65/CEE;

II.3.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, almeno una volta all'anno a test periodici per le seguenti malattie:

— brucellosi (*B. melitensis*) conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;

— epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate; solo per gli ovini;

— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 5, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.

II.4. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da montoni/caproni [1] donatori che:

II.4.1. sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma con l'esplicito permesso del veterinario del centro;

II.4.2. non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno di ammissione al centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

[1] [II.4.3. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;]

[1] oppure [II.4.3. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta e il 5 % dello sperma di ogni raccolta (un minimo di 5 cannule) è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afta epizootica;]

II.4.4. sono rimasti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ininterrottamente per almeno 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma, in caso di raccolte di sperma fresco;

II.4.5. non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3. fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;

II.4.6. sono rimasti nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti:

II.4.6.1. sono rimasti indenni da afta epizootica per almeno i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e i 30 giorni successivi a tale raccolta o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, e sono situati al centro di una zona con un raggio di 10 km in cui non vi sono stati casi di afta epizootica per almeno i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma;

II.4.6.2. sono stati indenni da brucellosi (*B. melitensis*), epididimite contagiosa (*Brucella ovis*), antrace e rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione;

▼B

PAESE **Sperma ovino e caprino – Sezione A**

II.	Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.4.7.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]		
(1) *oppure*	[II.4.7.	nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma erano conformi alle prescrizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione verso l'Unione e sono stati importati nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma da (2);]		
(1)	[II.4.8.	sono rimasti in un paese o una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) *oppure*	[II.4.8.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) *oppure*	[II.4.8.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) *oppure*	[II.4.8.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
(1) *oppure*	[II.4.8.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]		
	II.4.9.	hanno soggiornato nel paese di esportazione,		
(1)(5)	[II.4.9.1.	il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
(1) *oppure*	[II.4.9.1.	nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:		
	(1)	[in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico (6) eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]		
	(1) *oppure*	[un test sierologico (6) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
	(1) *oppure*	[un test di identificazione dell'agente (6) eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]		
II.5.	Lo sperma destinato all'esportazione:			
	II.5.1.	è stato raccolto dopo la data del riconoscimento del centro di raccolta dello sperma da parte dell'autorità competente del paese di esportazione;		
	II.5.2.	è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle prescrizioni applicabili allo sperma stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, della direttiva 92/65/CEE;		
(1)	[II.5.3.	è conforme alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
(1) *oppure*	[II.5.3.	è conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed è destinato a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori sono conformi, per quanto riguarda la scrapie, alle garanzie richieste dai programmi nazionali di controllo della scrapie indicati a tali lettere e alle garanzie (7) richieste dallo Stato membro di destinazione;]		
	II.5.4.	è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato, in conformità alle prescrizioni per lo sperma destinato al commercio stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero specificato nella casella I.23.		
(1)	[II.6.	Allo sperma non sono stati aggiunti antibiotici.]		

▼B

PAESE **Sperma ovino e caprino – Sezione A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

(1) *oppure* [II.6. Sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (8):

.....]

Osservazioni

Parte I:

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE*: da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al centro riconosciuto di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: specie: scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi;

l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data della raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma indicato nella casella I.11.

Parte II:

(1) Cancellare le voci non pertinenti.

(2) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.

(3) I test devono essere eseguiti conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

(4) Solo per il territorio recante l'indicazione "V" nell'allegato I, parte 1, sesta colonna, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag.1).

(5) Vedere le note per il paese di esportazione interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.

(6) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo 2.1.3 del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.

(7) Ulteriori garanzie previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

(8) Inserire i nomi e le concentrazioni.

Veterinario ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

(*) Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.«

▼B

3) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio *(se pertinente)*	Garanzie supplementari
AU	Australia		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato IV, parte 2.
CA	Canada		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato IV, parte 2.
CH	Svizzera (*)		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
HR	Croazia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		È obbligatoria la garanzia supplementare riguardo ai test di cui al punto II.2.6.1 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato IV, parte 2.

(*) Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE.»

▼B

4) la parte 2 dell'allegato IV è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PAESE **Certificato veterinario per l'UE**

Parte I: Informazioni relative alla partita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.	
I.7. Paese di origine — Codice ISO	I.8. Regione di origine — Codice	I.9. Paese di destinazione — Codice ISO	I.10. Regione di destinazione — Codice
I.11. Luogo di origine Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Nome — N. di riconoscimento Indirizzo Nome — N. di riconoscimento Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza	
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.	
I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA) **05 11 99 85**	I.20. Quantità
I.21.			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24.
I.25. Prodotto certificato per Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo — Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE ☐	

I.28. Identificazione del prodotto

Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore	Data della raccolta	Data di congelamento	Numero di autorizzazione del gruppo	Quantità

▼B

PAESE **Ovuli/embrioni ovini e caprini**

Parte II: Certificazione

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che:

II.1. Il paese di esportazione
(nome del paese di esportazione) (2)

II.1.1. è stato indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della valle del Rift nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo degli ovuli/embrioni destinati all'esportazione e fino alla data della loro spedizione verso l'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

(1) [II.1.2. è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo degli ovuli/embrioni (1) e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia.]

(1) oppure [II.1.2. non è stato indenne dall'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo degli ovuli/embrioni (1) e/o non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo e gli animali donatori provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo e nessun animale di una specie sensibile ha presentato sintomi clinici di tale malattia nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo degli ovuli/embrioni (1)e almeno nei 30 giorni che hanno seguito tale prelievo, e gli ovuli/embrioni (1) non sono stati oggetto di penetrazione della zona pellucida.]

II.2. Gli ovuli/embrioni (1) destinati all'esportazione:

II.2.1. sono stati prelevati/prodotti (1) e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolosa o febbre della valle del Rift nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo;

II.2.2. sono stati conservati costantemente, dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo, nei locali consentiti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolosa o febbre della valle del Rift;

II.2.3. sono stati prelevati/prodotti (1) dal gruppo di cui alla casella I.11, riconosciuto e controllato conformemente alle prescrizioni relative al riconoscimento e alla sorveglianza dei gruppi di prelievo di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte III, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.4. soddisfa le condizioni per gli ovuli e gli embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo III, punto II, della direttiva 92/65/CEE;

II.2.5. provengono da femmine donatrici della specie ovina/caprina (1) che:

(1) [II.2.5.1. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale almeno nei 60 giorni precedenti il prelievo degli ovuli/embrioni(1) e durante tale prelievo;]

(1) oppure [II.2.5.1. sono rimasti, durante un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne;]

(1) oppure [II.2.5.1. sono stati protetti dal vettore almeno nei 60 giorni precedenti il prelievo degli ovuli/embrioni (1) e durante tale prelievo;]

(1) oppure [II.2.5.1. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi del gruppo dei virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri, tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo degli ovuli/embrioni (1);]

(1) oppure [II.2.5.1. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test d'identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo degli ovuli/embrioni (1) o il giorno della macellazione;]

II.2.5.2. a conoscenza del sottoscritto, non provengono da aziende, e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende, nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, non è stata individuata clinicamente nessuna delle seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto il prelievo degli ovuli/embrioni (1) destinati all'esportazione:

a) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (*Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma micoide* sottospecie micoide "large colony"), negli ultimi sei mesi;

b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;

c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;

(1) [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]

(1) oppure [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]

▼B

PAESE **Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II.	Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.2.5.3.	non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo degli ovuli/embrioni (1);		
(1)(4)	[II.2.5.4	provengono dal territorio di cui alla casella I.8., ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi (*B. melitensis*), e]		
(1) oppure	[II.2.5.4.	sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]		
(1) oppure	[II.2.5.4.	provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, (*B. melitensis*) nessuno degli animali sensibili ha presentato sintomi clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test (3), effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo l'uno dall'altro, su campioni prelevati il (*data*) e il (*data*) l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo degli ovuli/embrioni((1),]		
nonché		non sono stati tenuti precedentemente in un'azienda con una qualifica sanitaria inferiore;		
(1)	[II.2.5.5.	sono rimasti nel paese di esportazione almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto il prelievo degli ovuli/embrioni (1) destinati all'esportazione;]		
(1) oppure	[II.2.5.5	erano conformi, nei sei mesi precedenti il prelievo degli ovuli/embrioni (1), alle prescrizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di ovuli/embrioni (1) destinati all'esportazione verso l'Unione e sono stati importati nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima del prelievo degli ovuli/embrioni (1) da (2);]		
	[II.2.6.	sono stati raccolti/prodotti (1) nel paese di esportazione,		
(1)	[II.2.6.1.	il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
► (1) *(1)(5) oppure*	[II.2.6.1.	nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e i donatori sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:		
	(1)	[in due occasioni, a non più di 12 mesi uno dall'altro, un test sierologico (6) eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo il prelievo della partita di ovuli/embrioni (1) in questione;]		
	(1) oppure	[un test sierologico (6) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni in tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo finale della partita di ovuli/embrioni (1) in questione;]		
	(1) oppure	[un test di identificazione dell'agente (6) eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante il prelievo della partita di ovuli/embrioni (1) in questione;]]		
(1)	[II.2.7.	sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
(1) oppure	[II.2.7.	sono conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni stabilite dall'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali donatori sono conformi, per quanto riguarda la scrapie, alle garanzie richieste dal programma nazionale di controllo della scrapie indicate a tale lettera e alle garanzie (7) richieste dallo Stato membro di destinazione;]		
	II.2.8.	sono stati prelevati/prodotti (1) dopo la data del riconoscimento del gruppo di prelievo degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione;		
	II.2.9.	sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente successivi al prelievo/alla produzione (1) e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli e embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE;		
	II.2.10.	sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con l'indicazione del numero specificato nella casella I.23;		
	(9) II.2.11.	sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro (1) con sperma proveniente da centri di raccolta dello sperma		
(1) oppure	[II.2.11.1.	riconosciuti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]		
(1) oppure	[II.2.11.1.	riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.] ◄		

►(1) C1

▼B

PAESE **Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.

Osservazioni

Parte I:

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE*: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo d'origine* deve corrispondere al gruppo riconosciuto di prelievo o produzione degli embrioni che ha prelevato/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, indicato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: *specie:* scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi;

categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati;

l'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data del prelievo deve essere indicata per gli embrioni concepiti in vivo e nel seguente formato: gg.mm.aaaa.

la data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.

il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo riconosciuto di prelievo o produzione di embrioni che ha prelevato/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, indicato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

Parte II:

([1]) Cancellare le voci non pertinenti.

([2]) Solo i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.

([3]) I test devono essere eseguiti conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

([4]) Solo per il territorio recante l'indicazione "V" nell'allegato I, parte 1, sesta colonna, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010).

([5]) Vedere le note per il paese o la parte del paese di esportazione interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE.

([6]) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo 2.1.3 del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.

([7]) Ulteriori garanzie previste all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).

([8]) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

([9]) Non si applica agli ovuli.

Veterinario ufficiale (*)

Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica:

Data: Firma:

Timbro:

(*) Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.»